

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA"**

**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

**OGGETTO: TERRITORIO COMUNALE DI POZZUOLO MARTESANA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO AL SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI POZZUOLO MARTESANA DI P.LE NENNI - PARZIALMENTE FINANZIATO MEDIANTE IL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, EX ART. 1, COMMA 42 DELLA LEGGE 160/2019, CONFLUITI NEL PNRR ALLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. - PICCOLE OPERE.**

**CUP: H94J23000000006;**

**CIG: A00186D8F4.**



**Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ** il giorno **VENTITRÉ** del mese di **NOVEMBRE** in Pozzuolo Martesana nella sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" in Via Martiri della Liberazione n. 11, innanzi a me, **MARZO dott.ssa Miriam,**

, Segretario pro tempore dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" costituita con atto in data 16/06/2016 tra i Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate, autorizzato in tale veste a rogare atti in forma pubblico amministrativa a norma dell'art. 97, IV comma, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, si sono costituiti:

- 1)** L'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", che per brevità nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "UCLAM" o "UNIONE" o "Stazione

Appaltante”, rappresentata da **ANTOGNETTI geom. Sandro**

domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, che, ai sensi del comma 3, lettera c), dell’art. 107, Capo III, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, interviene nel presente atto in qualità Responsabile del Settore n. 8 “Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza” dell’Unione, giusto Decreto Presidenziale n. 17 del 30/12/2022, e quindi titolato a rappresentare l’Unione negli atti aventi rilevanza negoziale;

**2)** La società **THERMOKING S.R.L.**, con sede a Pioltello (MI) in Via Aldo Moro, 42 - CAP 20096 - P.IVA 11336670150, rappresentata da **Matteo Arturo Giovanni GADDA**

, in qualità di amministratore unico della società, e domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale, nonché da qualsiasi altra norma, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”;

Detti contraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità

n. CA85591KY rilasciata dal Comune di Pioltello (MI) e valida fino al 04/09/2032 mi chiedono di ricevere e rogare questo atto, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36 del 2023, al fine del quale

#### **PREMETTONO**

- Che il Comune di Pozzuolo Martesana, facente parte dell'Unione di Comuni Lombardi "Adda Martesana", è beneficiario, ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019 commi 29 – 37, di contributo di cui al comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, determinato, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo pari a **€ 70.000,00**, confluito nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- Che, in merito alle **opere di riqualificazione energetica del gruppo termico al servizio della palestra comunale di Pozzuolo Martesana di P.le Nenni (CUP: H94J23000000006 - CIG: A00186D8F4)**, Il Responsabile del Settore 8 dell'UCLAM con determinazione 161 del 09-08-2023 (Registro generale n. 732 del 09-08-2023):
  - ✓ ha approvato il progetto esecutivo, compreso di quadro economico pari a € 149.000,00
  - ✓ ha assunto il relativo impegno di spesa, dando atto che l'opera è finanziata per € 70.000 dall'Unione Europea – NextGenerationEU e per € 79.000 con fondi propri dell'Unione
  - ✓ ha indetto procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma informatica di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, da aggiudicarsi

- sulla base del miglior prezzo di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs 36/2023 mediante l'offerta al massimo ribasso;
- che a seguito dell'espletamento della procedura e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, il Responsabile del Settore n. 8 dell'UCLAM ha disposto l'affidamento con determinazione n. 183 del 11-09-2023 (Registro generale n. 806 del 11-09-2023), a favore della società **THERMOKING S.R.L.**, con sede a Pioltello (MI) in Via Aldo Moro, 42 - CAP 20096 - P.IVA 11336670150, la quale ha offerto un ribasso del 1,3% sull'importo posto a base d'asta pari a € 81.337,86, determinando così l'importo in € 80.280,47, al netto dei costi della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente a € 20.529,36 e € 2.000,00, nonché dell'IVA, come si evince dal "Report" della procedura di gara, agli atti dell'Ente, avviata in data 16 agosto 2023 e a cui Sintel, piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, ha assegnato l'Id 173219980;
  - che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. **Silvia CIVIDINI** del Settore 8 "Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione e Sicurezza" dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda-Martesana";
  - che in data 12/09/2023, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito anche "Codice dei contratti"), è stata data all'Appaltatore comunicazione dell'affidamento dei lavori in questione;
  - che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3 del medesimo Codice non viene applicato, in quanto trattasi di contratto inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  - che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a € 150.000,00 non è necessario

acquisire la documentazione antimafia;

- che il Responsabile del Settore n. 8 “Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzioni e Sicurezza” dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, quanto segue:

- ✓ Di non aver avuto alcun rapporto di tipo personale, negli ultimi due anni, con il soggetto contraente ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 2012;
- ✓ Che per il presente appalto è stato rispettato il principio di “non frazionamento” dell’appalto, così come disposto dall’art. 14, comma 6 del d.lgs. 36/2023;
- ✓ l’assenza del c.d. “doppio finanziamento” di cui all’art. 9 del Regolamento U.E. n. 241/2021;
- ✓ che non è stata data attuazione all’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali dato l’importo limitato del contratto e la tipologia e natura delle prestazioni;
- ✓ di aver acquisito, in sede di gara mediante il DGUE (Documento Di Gara Unico Europeo), dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per l’operatore economico;
- ✓ Che sono stati effettuati i controlli di rito disciplinati dall’art. 94, 95 e 98 del nuovo Codice dei Contratti, nonché i controlli relativi al possesso dei requisiti speciali, di cui all’art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici, e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula, come da dichiarazione di efficacia rilasciata in data 09/11/2023 e depositata agli atti dell’Ente, di conseguenza, l’aggiudicazione è da considerarsi efficace, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023;
- ✓ Che, ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge 136/10, come modificato dal decreto-legge 12/11/2010 n. 187, il

Codice Identificativo della Gara (CIG) è **A00186D8F4**, mentre il codice

CUP è **H94J23000000006**;

- che l'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, quanto segue:

- ✓ Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 13/01/2017 e successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Unione n. 98 in data 09/11/2023, e si impegna, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto;
- ✓ di accettare il Patto di Integrità dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' approvato con deliberazione della giunta unione n. 81 nella seduta del 15/11/2017;
- ✓ che, ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001; norma il cui contenuto dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- ✓ Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ✓ Di prendere atto che ad ogni effetto di legge il direttore dei Lavori del

presente contratto è l'ing. **Antonio MAI** nato a Milano il 02-08-1976, cod. fisc. MAINTN76M02F205Q, domiciliato a Settala (MI) in Via Morandi 1, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A26701, con studio in Settala (MI), Via Morandi 1, e-mail mai.antonio76@gmail.com, P.E.C. antonio.mai@ingpec.eu, PIVA 06076030961, come da determinazione del Settore 8 n. 102 del 10-05-2023 (Registro generale n. 423 del 10-05-2023);

- che L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la polizza assicurativa e il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 art. 89 comma 1 lett. h) con i contenuti riportati al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

per il presente atto, previa approvazione e ratifica a ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 (Oggetto dell'appalto)** – La Stazione Appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'Appaltatore che, a mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, accetta l'affidamento in appalto delle opere di **riqualificazione energetica del gruppo termico al servizio della palestra comunale di Pozzuolo Martesana di P.le Nenni (CUP: H94J23000000006 - CIG: A00186D8F4)**, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta economica presentata e da tutta la documentazione progettuale e di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

**ART. 2 (Corrispettivo dell'appalto)** – Le Parti concordano che l'importo complessivo per il perfetto adempimento del presente contratto, così come risultante dalla determinazione di affidamento del Settore n. 8 dell'UCLAM n. 183 del 11-09-2023 (Registro generale n. 806 del 11-09-2023), è fissato in **Euro 102.809,83** (centodieci mila ottocento nove virgola ottantatré) importo comprensivo dei costi della mano d'opera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente a € 20.529,36 e € 2.000,00. Tale importo è al netto dell'I.V.A. dovuta per legge.

Tale somma, viene, però, dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. L'appalto viene concesso "a corpo".

**ART. 3 (Pagamenti dei corrispettivi)** - L'Appaltatore si impegna a fatturare il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente contratto all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana".

I pagamenti in acconto e a saldo del servizio oggetto del presente contratto verranno effettuati, così come meglio specificato negli **artt. 32 e 33** del Capitolato Speciale di Appalto, mediante mandati intestati all'Appaltatore entro i termini stabiliti dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, cioè entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Resta inteso che l'UCLAM, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e tutta la documentazione elencata nel nell'articolo 34 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2".



**ART. 4 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)** - L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge citata.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente indicato in apposita comunicazione del 08/11/2023, conservata agli atti, dedicato alla commessa di cui trattasi, a ciò venendo autorizzata l'UCLAM, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità.

I pagamenti avverranno, come richiesto dall'appaltatore nella nota appena sopra richiamata, mediante bonifico bancario.

Ogni pagamento deve riportare anche il CIG e il CUP di cui alle premesse del presente contratto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" e alla Prefettura di Milano, detto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

**ART. 5 (Esecuzione e Durata dell'Appalto)** La durata dell'appalto è stabilita, come si evince all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 289 (duecento ottantanove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto, ha disposto di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, avvenuta in data 13/09/2023, in quanto, ai sensi dell'art. 18, comma 9 del d.Lgs. 36/2023, la mancata esecuzione della prestazione di che trattasi avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, nel caso particolare la perdita dei finanziamenti dell'Unione europea – NextGenerationEU e secondo quanto stabilito dall'art. 224, comma 2 D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2 C 4 I2.2," e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Bellinzago Lombardo. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

L'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come riportato.

**ART. 6 (Condizioni generali del contratto)** - L'appalto viene concesso dall'Unione di

Comuni Lombarda "Adda Martesana" ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti da tutta la documentazione progettuale e di gara, quindi anche dall'offerta presentata e dal Capitolato Speciale di Appalto, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, ma che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

L'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo

**ART. 7 (Cauzione definitiva)** – L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto, la cauzione definitiva, depositata presso il Settore Lavori Pubblici, di € 10.280,98 (diecimila duecentottanta virgola novantotto), recante espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario; tale cauzione è costituita a mezzo di polizza fideiussoria n. 500305192 emessa in data 06/11/2023 da Allianz S.p.a. con sede in P.zza Tre Torri n. 3 – 20145 Milano (MI) P.IVA 01333250320 - Agenzia di Pioltello – Via Martiri della Libertà n. 3 (cod. 276000), è efficace, come indicato all'art. 2, lettera b) della fideiussione

medesima, fino “*alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.*”.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, l'UCLAM avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra presentata. L'Appaltatore, inoltre, dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora l'Unione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**ART. 8 (Polizza assicurativa)** L'appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'art. 43 del Capitolato Speciale di Appalto, ha presentato la Polizza Assicurativa stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) n. 500305200 del 06/11/2023 rilasciate da Allianz S.p.a. con sede in P.zza Tre Torri n. 3 – 20145 Milano (MI) P.IVA 01333250320 - Agenzia di Pioltello – Via Martiri della Libertà n. 3 (cod. 276000) con effetto fino al 21/08/2024.

**ART. 9 (subappalto)** - Il subappalto è regolato dal Capo 9 “Subappalto e Intervento di Terzi” del Capitolato Speciale di Appalto e dall'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici. Si fa presente che è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. I lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

**ART. 10 (Modalità di esecuzione ed obblighi contrattuali)** - Le modalità di

esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto sono ampiamente descritte nella documentazione progettuale, incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte integrante del presente atto, anche se materialmente non allegato.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali che si dovessero accertare comporteranno l'applicazione dei provvedimenti previsti dal già citato Capitolato, con le modalità nello stesso stabilite.

**ART. 11 (Obblighi dell'Appaltatore) - Si dà atto:**

- che l'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (accessibile dalla home page dell'Unione);
- che l'appaltatore si impegna a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive e ogni altro criterio operativo previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto conservato agli atti;
- che l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria, e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, con particolare riguardo al piano della sicurezza fisica dei lavoratori, per il quale si fa rimando al D.Lgs. 81/2008;
- che, sarà obbligo dell'Appaltatore garantire che, nell'esecuzione del contratto, vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare l'incolumità degli addetti, delle persone eventualmente presenti e/o di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, in conformità al Piano Operativo di Sicurezza elaborato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, conservato in atti;

- che, qualora nei confronti dell'Appaltatore si dovessero modificare le condizioni delle dichiarazioni fornite, lo stesso si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), entro il termine di 15 giorni.

**ART. 12 (Cessione del contratto)** - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1 del d.Lgs. n. 36/2023.

**ART. 13 (Trattamento dei dati personali)** - Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE2016/679", di cui l'Appaltatore ha già preso conoscenza in sede di partecipazione alla gara. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il titolare del trattamento è l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", con sede in Via Martiri della Liberazione n. 11, Pozzuolo Martesana (CAP 20060);

**ART. 14 (Controversie e Foro)** – Ove non si proceda all'accordo bonario, le questioni che dovessero insorgere tra l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" e l'Appaltatore relative all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verranno determinate con il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Milano, come da **art. 68** del Capitolato Speciale di Appalto.

**ART. 15 (Norme finali)**

- Il presente contratto, così come impegna immediatamente l'Appaltatore, è immediatamente impegnativo anche per l'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" trattandosi di atto non soggetto a controllo, in quanto trattasi di mera esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa, già esecutivi a norma di Legge;

- A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo ente;
- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, di registrazione, diritti di segreteria, etc., fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'UCLAM) comprese quelle di cui all'art. 8 del D.M. 145/2000 sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa;
- Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni di servizi dedotte nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86;
- Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare le disposizioni del d.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e degli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto da tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici in particolare del D. Lgs. n. 36/2023., nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che saranno emanate in corso del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il Capitolato Speciale e gli altri elaborati progettuali approvati dal Settore n. 8 con la determinazione n. 161 del 09-08-2023 (Registro generale n. 732 del 09-08-2023) indicata in premessa, il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto n. 145/2000 per le parti ancora in vigore, il Piano operativo di sicurezza depositato presso il

Settore Lavori Pubblici, l'offerta dell'Appaltatore, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 16 pagine a video (escluse le firme), dandone lettura alle parti contraenti, le quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e lo approvano, dispensandomi dalla lettura degli allegati, e a conferma di ciò, alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con me in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 32 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.

IL CAPO SETTORE N. 8 DELL'UCLAM (Antognetti geom. Sandro) firmato digitalmente

L'APPALTATORE (Gadda Matteo Arturo Giovanni) firmato digitalmente

IL SEGRETARIO DELL'UCLAM (Marzo dott.ssa Miriam) firmato digitalmente